

# Sport in regola

edizione 2015





## AVVERTENZE

- 1 La normativa qui contenuta si applica nell'attività organizzata dal Centro Sportivo Italiano.
- 2 È importante, innanzitutto, riferirsi alla tipologia d'attività sportiva, secondo la classificazione riportata all'art. 9 delle Norme dell'Attività Sportiva (p. 10).
- 3 In particolare per i Campionati nazionali si faccia attenzione al simbolo grafico riportato accanto alla titolazione dell'articolo, e cioè:  
  
*lucchetto aperto*  articolo derogabile solo per l'attività locale;  
  
*lucchetto chiuso*  articolo non derogabile.
- 4 L'articolo derogabile è accompagnato dalla scritta "Attenzione!" che costituisce la parte che il Comitato territoriale CSI può modificare nel Regolamento della manifestazione locale.
- 5 Si consulti il sito della Presidenza nazionale [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) per gli eventuali aggiornamenti regolamentari o per altri documenti inerenti la corretta gestione dell'attività sportiva.



# Norme per l'attività sportiva





## **Titolo Primo**

# **Norme generali**

### **Art. 1 Applicabilità delle norme**



- 1 Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale.
- 2 Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.
- 3 Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticata dal CSI.

### **Art. 2 Regolamenti tecnici e norme federali**



- 1 Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
- 2 Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

### **Art. 3 Priorità delle fonti normative**



- 1 Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, considerati i *Criteri di classificazione dell'attività sportiva* (cfr. succ. art. 9), in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
  - a) lo Statuto del CSI;
  - b) le Norme contenute nel presente volume ("Sport in Regola");
  - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
  - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
  - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
  - f) i deliberati del CONI;
  - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6). Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

## **Titolo Secondo**

# **L'attività sportiva nel CSI**

### **CAPITOLO I**

## **Livelli dell'attività sportiva e competenze organizzative**

### **Art. 4 Livelli d'attività sportiva e relative competenze**

- 1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:
  - attività internazionale: la Presidenza nazionale;
  - attività nazionale: la Presidenza nazionale;
  - attività regionale: i Comitati regionali;
  - attività locale: i Comitati territoriali.

### **Art. 5 Attività sportiva internazionale**

- 1 L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.
- 2 Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

### **Art. 6 Attività sportiva nazionale**

- 1 L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI. Essa comprende:
  - a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie; le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
  - b) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
  - c) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.
- 2 L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale.



**ATTENZIONE!**

Per le attività di cui alle lettere b) e c) la Direzione Tecnica Nazionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante Regionale o alla Commissione Giudicante del Comitato organizzatore.

## Art. 7 Attività sportiva regionale



- 1 L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI. Essa comprende:
  - a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
  - b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;
  - c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
  - d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
  - e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.
- 2 L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.



**ATTENZIONE!**

Per le attività di cui alle lettere c) d) e e) la Direzione Tecnica Regionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Regionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante del Comitato territoriale organizzatore.

## Art. 8 Attività sportiva locale



- 1 L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.
- 2 La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.
- 3 L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.
- 4 Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.
- 5 È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una

semplice informativa. Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dall'art. 10.

## CAPITOLO II

# Modalità organizzative dell'attività sportiva e competenze associative

### **Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva**

- 1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:
  - Campionati nazionali;
  - Attività istituzionale;
  - Attività a progetto.

### **Art. 10 Campionati nazionali**

- 1 I Campionati nazionali costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del "Progetto associativo" e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.
- 2 I Campionati nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.
- 3 Le modalità organizzative dei Campionati nazionali vengono annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.
- 4 Le varie fasi dei Campionati nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.
- 5 Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.
- 6 Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 7 L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale che può delegare per questa operazione le rispettive Direzioni Tecniche Regionali.

### **Art. 11 Attività istituzionale**

- 1 L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.
- 2 L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.
- 3 Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.

- 4 I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.
- 5 La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

### **Art. 12 Regolamenti per l'attività istituzionale**



- 1 Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:
  - a) attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
  - b) attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
  - c) attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

### **Art. 13 Attività a progetto**



- 1 L'attività a progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati nazionali e nell'attività istituzionale, promosse e organizzate dalle strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole Società sportive.
- 2 Le attività a progetto possono essere rivolte a più Società sportive o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.
- 3 I regolamenti delle attività a progetto sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.

### **Art. 14 Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva**



- 1 Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.
- 2 Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
  - la denominazione della manifestazione;
  - la disciplina sportiva e le categorie previste;
  - l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
  - l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale - regionale - nazionale), istituzionale, attività a progetto;
  - le modalità, i termini e le quote di iscrizione;
  - la formula di svolgimento;
  - altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.
- 3 I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati, ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

### **Art. 15 Tutela sanitaria**



- 1 In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.
- 2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

## ***Titolo Terzo***

# **Organismi competenti nell'organizzazione delle attività sportive**

### **CAPITOLO I**

## **Responsabilità organizzative**

### **Art. 16 Organi responsabili**



- 1 La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.
- 2 Per i livelli internazionale e nazionale, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.
- 3 Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara.

- 4 Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato sia per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.
- 5 Il Direttore Tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

### **Art. 17 Commissioni tecniche per l'attività sportiva**



- 1 Presso ogni Comitato vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.
- 2 La composizione delle Commissioni tecniche va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).
- 3 Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.
- 4 Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.
- 5 La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.
- 6 Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni; designare i commissari di campo, controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.
- 7 Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

# **Titolo Quarto**

## **La partecipazione**

### **CAPITOLO I**

#### **Gli attori sportivi**

##### **Art. 18 Le Società sportive**



- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
- 6 È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").



##### **ATTENZIONE!**

**I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni che non qualificano squadre alle fasi regionali.**

##### **Art. 19 Gli atleti**



- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già

ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

### **Art. 20 Dirigenti e Tecnici**



- 1 Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

### **Art. 21 Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS**



- 1 La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalla Convenzione stipulata tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.
- 2 Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni - per le sole "attività istituzionali" e "attività a progetto" con esclusione dei "Campionati nazionali" - potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.
- 3 Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

### **Art. 22 Limitazioni a Società sportive e a tesserati**



- 1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
- 2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
- 3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.

- 4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
- 5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.



**ATTENZIONE!**

I Comitati territoriali possono derogare a questa norma solo se in maniera più restrittiva, ovvero riconoscendo l'efficacia di qualsiasi provvedimento disciplinare comminato dalle Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, nei confronti di atleti e dirigenti.

## CAPITOLO II

# Modalità organizzative delle attività sportive

### Art. 23 Iscrizioni e formulazione dei calendari gare



- 1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
- 2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
- 3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
- 4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
- 5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
- 6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie ad un'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

### Art. 24 Spostamenti di gare



- 1 La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
- 2 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

- 3 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.



**ATTENZIONE!**

La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

**Art. 25 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore** 

- 1 Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
- 2 Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
- 3 Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

**CAPITOLO III**

**Il Comunicato Ufficiale**

**Art. 26 Composizione del Comunicato Ufficiale** 

- 1 Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.
- 2 La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:
  - un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
  - un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
  - un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.
- 3 Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

**Art. 27 Pubblicazione del Comunicato Ufficiale** 

- 1 Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.
- 2 Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.
- 3 Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.
- 4 Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

## **Art. 28 Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza**

- 1 Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.
- 2 L'affissione deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.
- 3 Il giorno e le modalità di pubblicazione del Comunicato devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.
- 4 Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
  - distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zonali;
  - in altri posti a ciò deputati;
  - invio per posta;
  - invio per fax;
  - invio tramite posta elettronica;
  - pubblicato sul sito internet.
- 5 La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all'albo del Comitato territoriale del Comunicato stesso.

## **Art. 29 Comunicazioni urgenti**

- 1 Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

## **Art. 30 Norme per le attività regionali e nazionali**

- 1 Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni.
- 2 Le modalità di comunicazione, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati.
- 3 Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale.
- 4 La presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

### **Art. 31 Inoltro dei Regolamenti, Calendari gare e dei Comunicati Ufficiali**



- 1 Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i Regolamenti delle singole manifestazioni locali, i Calendari delle gare e i Comunicati Ufficiali relativi alle attività sportive dagli stessi organizzate.

## **CAPITOLO IV**

### **La responsabilità oggettiva: definizione e limiti di applicabilità**

#### **Art. 32 Principio della responsabilità oggettiva**



- 1 Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
- 2 Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

#### **Art. 33 Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva**



- 1 Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.
- 2 I successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.
- 3 Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

## ***Titolo Quinto***

# **Lo svolgimento delle attività sportive**

### **CAPITOLO I**

## **Obblighi delle società**

### **Art. 34 Obblighi delle Società sportive**

- 1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- 2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- 3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 4 Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

### **Art. 35 Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti**

- 1 Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocare le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
- 2 Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.
- 3 Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.
- 4 Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

### **Art. 36 Obblighi e doveri della Società ospitante**

- 1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
  - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
  - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
  - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;

- d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
  - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
  - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- 2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
  - 3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
  - 4 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
  - 5 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

### **Art. 37 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile**



- 1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
- 3 Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.
- 4 Per la Pallavolo le norme di cui ai precedenti commi vanno intese come indicazione e non come obbligo.

### **Art. 38 Gare in campo neutro**



- 1 Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:
  - a) se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;

- b) se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

## CAPITOLO II

# Presentazione in campo e formalità pre-gara

### Art. 39 Orario di inizio delle gare

- 1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato  Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario
- 2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

### Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente  accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.



#### ATTENZIONE!

L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

### Art. 41 Tempo d'attesa

- 1 Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici. 



#### ATTENZIONE!

I Comitati del CSI possono fissare tempi d'attesa di durata diversa tenendo conto, anche, dei problemi organizzativi e delle effettive disponibilità dei campi

di gioco. Tale decisione va portata a conoscenza di tutte le Società sportive all'inizio dell'anno sportivo o della singola manifestazione.

- 2 Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti. Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.
- 3 Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

### **Art. 42 Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa**



- 1 La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.
- 2 La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.
- 3 Le squadre già presenti sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso, ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
- 4 Qualora alla riserva di cui al comma precedente, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
- 5 Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

### **Art. 43 Abbigliamento delle squadre**



- 1 In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.
- 2 La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
- 3 La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99. È altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0). È consentita una seconda maglia priva di numero che sarà indicata con il numero 00.
- 4 Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
- 5 Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.



#### **ATTENZIONE!**

I regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere che sulla divisa di gioco sia applicato il logo ufficiale del CSI o quello specifico della manifestazione.

## **Art. 44 Tessere CSI**



- 1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- 2 Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
- 3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
  - con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
  - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

## **Art. 45 Documenti di riconoscimento**



- 1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
  - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
  - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
  - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- 3 Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione - solo ed esclusivamente - della "Lista certificata di tesseramento" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
- 4 L'ammissione subjudice - di cui al precedente comma 3 - potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.

- 5 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

### **Art. 46 Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale**



- 1 Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità.



#### **ATTENZIONE!**

Nelle fasi regionali e nazionali, in sede di accreditamento e previa verifica della posizione di tesseramento e della situazione anagrafica, può essere rilasciata ad oggi partecipante una speciale tessera di accredito che certifica a tutti gli effetti il tesseramento CSI e l'identità personale.

### **Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti**



- 1 Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
- 2 In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
- 3 Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
- 4 In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.
- 5 Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.



#### **ATTENZIONE!**

I Comitati territoriali potranno prevedere che, in caso di smarrimento o furto di un documento di identità sarà possibile presentare alla segreteria/ufficio tesseramento CSI copia della denuncia alle autorità di Polizia ed una fototessera

della persona sprovvista di documento; la segreteria/ufficio tesseramento CSI la convaliderà apponendovi la data limite sino alla quale potrà essere utilizzata come documento di identità.

### **Art. 48 Riconoscimento**



- 1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri parteciperanno al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

### **Art. 49 Integrazione o cambiamento degli elenchi**



- 1 Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

### **Art. 50 Controllo dei documenti da parte delle Società**



- 1 Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
- 2 Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:

- a) tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
- b) per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà, quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

### **Art. 51 Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara**



- 1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.



#### **ATTENZIONE!**

I Comitati territoriali, solo in casi particolari e preventivamente comunicati attraverso il regolamento della manifestazione, potranno prevedere che se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere il numero minimo dei giocatori previsti dai Regolamenti tecnici, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.

- 2 Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.
- 3 Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

### **Art. 52 Tasse gare e prelievi coattivi**



- 1 La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.
- 2 Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.



#### **ATTENZIONE!**

Il Comitato organizzatore può disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un prelievo coattivo che sarà effettuato con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti delle manifestazioni o da disposizioni integrative agli stessi.

# I campi di gioco e le attrezzature sportive

## Art. 53 Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature



- 1 Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.



### ATTENZIONE!

Per manifestazioni di più elevato livello tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale, il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto Regolamento.

- 2 Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.
- 3 Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

## Art. 54 Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature. Procedura per i reclami



- 1 Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.
- 2 Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.



### ATTENZIONE!

Comitati CSI potranno stabilire un termine di attesa diverso.

- 3 Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del Regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.
- 4 Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.
- 5 I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.
- 6 Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

### **Art. 55 Campi impraticabili**



- 1 Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.
- 2 Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 30 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
- 3 Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.
- 4 Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 30 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

## **CAPITOLO IV**

### **Assenza e sostituzione dell'arbitro designato**

#### **Art. 56 Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato**



- 1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato

sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.

- 2 Nel medesimo modo di cui al precedente comma si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.
- 3 In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 58.

### **Art. 57 Sostituzione di un arbitro**



- 1 Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
- 2 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

### **Art. 58 Assenza dell'unico arbitro designato**



- 1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
- 2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
- 3 Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
  - a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;



#### **ATTENZIONE!**

Tale accordo, che può essere anche soltanto espresso oralmente, è obbligatorio per le categorie stabilite nei regolamenti delle singole discipline sportive dai rispettivi Comitati CSI.

- b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- 4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
- 5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente

verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

- 6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.



**ATTENZIONE!**

Il Comitato CSI, chiarendo tutti gli eventuali aspetti procedurali, può prevedere che per alcune categorie d'età le due Società sportive siano obbligate ad accordarsi per la scelta di una persona, regolarmente abilitata o comunque tesserata CSI, che diriga la gara. Può tra l'altro prevedere che sia la Società sportiva prima nominata a far recapitare, entro un periodo di tempo stabilito, il referto di gara presso gli uffici CSI.

**Art. 59 Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara**



- 1 Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

**CAPITOLO V**

**Svolgimento delle gare**

**Art. 60 Responsabilità dell'ordine pubblico**



- 1 Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.
- 2 La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.
- 3 Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

**Art. 61 Persone ammesse sul campo di gioco**



- 1 Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

**ATTENZIONE!**

Il Comitato organizzatore, nei regolamenti locali, può espressamente prevedere che altri tesserati del CSI abbiano accesso al campo di gioco.

**Art. 62 Ingresso in campo e inizio del gioco**

- 1 Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.

**ATTENZIONE!**

Il Comitato organizzatore, limitatamente alle categorie giovanili, può prevedere l'entrata in campo per il saluto anche dei giocatori di riserva.

- 2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 3 Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

**Art. 63 Divieto di abbandono del campo di gara**

- 1 Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.
- 2 Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

**CAPITOLO VI****Sostituzione dei giocatori****Art. 64 Sostituzioni**

- 1 Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

**Art. 65 Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista**

- 1 Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.



**ATTENZIONE!**

Ai Comitati territoriali si consiglia di prevedere che la norma di cui al comma precedente venga applicata principalmente nel caso di "sostituzioni tracciabili", ovvero nelle gare di quelle discipline le cui sostituzioni siano verificabili (annotate) dal direttore di gara.

- 2 Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

**Art. 66 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali**



- 1 Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti. Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.
- 2 Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpendo la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

**CAPITOLO VII**

**Sospensione delle gare**

**Art. 67 Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara**



- 1 Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.
- 2 Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

**Art. 68 Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara**



- 1 Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra

- ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.
- 2 Se entro 30 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.
  - 3 In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

### **Art. 69 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco**

- 1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

### **Art. 70 Sospensione della gara per fatti gravi**

- 1 Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.
- 2 La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.
- 3 L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.
- 4 Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

### **Art. 71 Gara sospesa e proseguita pro-forma**

- 1 Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore. In questi casi, l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.
- 2 L'arbitro deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.
- 3 Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo

- ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.
- 4 La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

## CAPITOLO VIII

### Rinunce e ritiri da una manifestazione

#### Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara

- 1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
  - a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
  - b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
  - c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.
- 2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.



#### ATTENZIONE!

I Regolamenti delle singole manifestazioni possono prevedere anche altri criteri per l'esclusione dal proseguimento del torneo delle squadre che non prendono parte a particolari iniziative che lo stesso prevede.

#### Art. 73 Rinunce preventive

- 1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
- 2 In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
- 3 Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).
- 4 Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

#### Art. 74 Rinunce durante le fasi finali

- 1 Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane

nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

### **Art. 75 Mancata presentazione in campo**



- 1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:
  - a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
  - b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
  - c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

### **Art. 76 Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara**



- 1 Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

### **Art. 77 Ritiro dal campo nel corso di una gara**



- 1 Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 72 comma 1.
- 2 Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

### **Art. 78 Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi**



- 1 In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
  - se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;

- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
  - se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.
- 2 Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

### **Art. 79 Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici**



- 1 In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:
- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
  - b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1, lettera a); la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

## **Titolo Sesto**

# **Arbitri e giudici, osservatori, commissari, referti e rapporti di gara**

### **CAPITOLO I**

## **Gli arbitri e i giudici, gli osservatori, i commissari**

### **Art. 80 Gli Arbitri e i Giudici di gara**



- 1 Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

### **Art. 81 Compiti degli Arbitri prima della gara**



- 1 Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.
- 2 Arrivati sul campo, gli arbitri, devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesti, la tessera e la designazione.

- 3 Gli arbitri devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

### **Art. 82 Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara**



- 1 I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.
- 2 Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.
- 3 Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

### **Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara**



- 1 Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.
- 2 Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
- 3 Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
- 4 Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
- 5 Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

### **Art. 84 Gli Osservatori arbitrali**



- 1 Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
- 2 Gli Osservatori riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici. Possono altresì inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.
- 3 Gli Osservatori arbitrali vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.
- 4 Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la designazione degli Osservatori arbitrali potrà essere portata preventivamente a cono-

scenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.

- 5 Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.
- 6 Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

### **Art. 85 I Commissari di campo**



- 1 I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.
- 2 I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.
- 3 I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.
- 4 I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.
- 5 Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

## **CAPITOLO II**

### **Referti, rapporti di gara, osservazioni delle società**

#### **Art. 86 Il referto di gara e il rapporto di gara**



- 1 Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.
- 2 Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.
- 3 Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia

utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

- 4 Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.
- 5 La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

### **Art. 87 Le osservazioni delle Società**



- 1 Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.
- 2 Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.
- 3 Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.
- 4 I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

### **Art. 88 Consegna del referto e degli altri documenti**



- 1 L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:
  - a) il referto di gara e il rapporto di gara;
  - b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
  - c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
  - d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
  - e) eventuali preannunci di reclamo;
  - f) ogni altro documento attinente alla gara.
- 2 In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.
- 3 Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.
- 4 Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.
- 5 Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.



**ATTENZIONE!**

Per la consegna del referto e dei documenti allo stesso allegati e per l'eventuale comunicazione del risultato qualora ciò sia previsto, l'arbitro deve strettamente attenersi alle norme organizzative e alle istruzioni ricevute unitamente alla designazione.

**Art. 89 Scheda dei provvedimenti disciplinari**



- 1 Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatesi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.
- 2 I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.



**ATTENZIONE!**

La scheda dei provvedimenti disciplinari può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara.

## ***Titolo Settimo*** **Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari**

### **CAPITOLO I**

### **Durata e risultati delle gare**

**Art. 90 Durata delle gare**



- 1 La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni relative alle discipline sportive.



**ATTENZIONE!**

Il Comitato organizzatore può prevedere una durata differente delle gare, secondo le esigenze di carattere organizzativo e relativamente al periodo di disponibilità effettiva del campo di gioco.

**Art. 91 Risultati delle gare**



- 1 I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

# Omologazione delle gare

### **Art. 92 Organi competenti ad omologare le gare**



- 1 Gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva, nell'esaminare il referto e il rapporto di gara, possono assumere una delle seguenti decisioni:
  - a) omologare la gara;
  - b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
  - c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

### **Art. 93 Criteri generali per l'omologazione delle gare**



- 1 Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante competente deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.
- 2 Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:
  - a) la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
  - b) alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
  - c) dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

### **Art. 94 Sospensione dell'omologazione per accertamenti**



- 1 Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.
- 2 La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.
- 3 Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

### **Art. 95 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo**



- 1 In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.
- 2 Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorso un congruo periodo senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

### **Art. 96 Verifica della posizione dei partecipanti alle gare**



- 1 L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.
- 2 Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

### **Art. 97 Annullamento dell'omologazione per autotutela**



- 1 Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.
- 2 Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

### **Art. 98 Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore**



- 1 Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione..., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.
- 2 L'organo giudicante assegnerà persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.

- 3 Qualora la responsabilità dell'interruzione o della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, l'organo giudicante dispone la ripetizione della gara.

### **Art. 99 Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco**



- 1 Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.
- 2 Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
- 3 Qualora la decisione dell'arbitro di sospendere la gara risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

### **Art. 100 Gare sospese e proseguite pro-forma**



- 1 Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara o di omologare la stessa, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
- 2 Se, invece, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara o di proseguirla pro-forma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.
- 3 Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.
- 4 Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

### **Art. 101 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore**



- 1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal

regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

### **Art. 102 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore**



- 1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

### **Art. 103 Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati**



- 1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva. Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

### **Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati**



- 1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.
- 2 Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

### **Art. 105 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati**



- 1 La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.

## **Art. 106 Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS**



- 1 I rapporti tra CSI e FSN, CSI e DA, CSI e EPS sono definiti secondo le convenzioni stipulate su base nazionale, regionale e locale. In caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra le convenzioni, relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
  - a) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello nazionale;
  - b) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello regionale;
  - c) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello locale.
- 2 In mancanza di convenzioni o di norme in materia di doppio tesseramento, emanate dagli organi competenti,
  - a) il doppio tesseramento di atleti e dirigenti è da intendersi sempre possibile.
  - b) le sanzioni disciplinari comminate dagli organi giudicanti di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata e Ente di Promozione Sportiva non hanno efficacia nell'attività sportiva del CSI, salvo che per le stesse sia stata espressamente prevista la validità, in forma scritta, all'interno del Regolamento organizzativo della manifestazione.
- 3 Con apposita comunicazione, all'inizio di ogni anno sportivo, la Direzione Tecnica Nazionale renderà note le Convenzioni in essere ed eventuali disposizioni vigenti relative al doppio tesseramento di atleti e dirigenti.
- 4 Fatto salvo per quanto previsto dalle "Norme generali di Tesseramento" nei paragrafi "Vincolo di tesseramento alla propria Società sportiva" e "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI", qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI:
  - a) la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.
  - b) la gara sarà data persa alla Società se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.
  - c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
  - d) in tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

## **Art. 107 Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali**



- 1 Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.
- 2 Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.
- 3 Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 45 e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

### **Art. 108 Irregolarità delle procedure e relative responsabilità**



- 1 Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa (oppure è confermato il risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto).
- 2 Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.
- 3 Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

### **Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate**



- 1 Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente, sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

### **Art. 110 Gare date perse ad ambedue le squadre**



- 1 Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione in campo di entrambe;
  - b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
  - c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
  - d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
  - e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
  - f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.
- 2 Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

## **CAPITOLO III**

### **Provvedimenti disciplinari**

#### **Art. 111 Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari**



- 1 I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le

- modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.
- 2 I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.
  - 3 La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.



#### **ATTENZIONE!**

I Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

- 4 Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 27-30 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

### **Art. 112 Modalità di esecuzione della squalifica**



- 1 Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

**Squalifica “a giornate”** Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica.

Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento - che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) - la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare. L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore di linea dell'arbitro.

- 2 **Squalifica “a tempo”** Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie, non potrà giocare con nessuna.

La squalifica “a tempo” superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l'attività del CSI di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.

- 3 Si precisa che:
  - a) le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
  - b) le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
    - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva [è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria];
    - rinvio o annullamento di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
    - gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.
- 4 L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:
  - a) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono “registrate” dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
  - b) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono “volanti”, invece, tutti i giocatori indicati in distinta e presenti sul terreno di gioco si devono intendere partecipanti alla gara, creando quindi posizione irregolare; la squadra che ha schierato il giocatore irregolare sarà sanzionata con la perdita della gara. Nei confronti dell'atleta squalificato dovranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
  - c) per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

### **Art. 113 Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni**



- 1 Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.



#### **ATTENZIONE!**

I regolamenti di tali manifestazioni, inoltre, possono prevedere ulteriori automatismi delle sanzioni.

# ***Titolo Ottavo***

## **Le classifiche**

### **CAPITOLO I**

## **Compilazione delle classifiche**

### **Art. 114 Compilazione delle classifiche**



- 1 Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.
- 2 Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.
- 3 Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate.



#### **ATTENZIONE!**

I Regolamenti delle singole manifestazioni devono indicare chiaramente le modalità scelte per assegnare i punti nelle gare e, di conseguenza, per compilare le classifiche.

Tali modalità possono essere scelte solo ed esclusivamente tra quelle previste per le singole discipline sportive, devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società partecipanti e non possono essere modificate nel corso della manifestazione.

### **Art. 115 Pubblicazione delle classifiche**



- 1 Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara. Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

### **CAPITOLO II**

## **Casi di parità**

### **Art. 116 Parità in classifica**



- 1 Qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-equò salvo che:
  - a) occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. 117;
  - b) occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. 118;

- c) occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. 119.

### **Art. 117 Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria**



- 1 Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
  - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
  - b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta.

### **Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità**



- 1 Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

### **Art. 119 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**



- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle *Disposizioni regolamentari per le discipline sportive* pubblicate nel presente volume.

# Disposizioni regolamentari per le discipline sportive





# Pallacanestro

## Art. 1 Regolamento tecnico di gioco



1. Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP, fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
2. Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
3. Trovano applicazione tutte le interpretazioni tecniche in vigore in Italia per l'attività federale, quali ad esempio Interpretazioni FIBA, quaderni tecnici, appunti tecnici, materiale predisposto dal settore tecnico del CIA, etc. etc, salvo ove non diversamente specificato a livello CSI.
4. Sono state introdotte le "Casistiche e Interpretazioni della Pallacanestro CSI", emanate e periodicamente revisionate dalla DTN, che trovano applicazione nell'attività sportiva CSI.

## Art. 2 Categorie di età



1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.



### ATTENZIONE!

Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

## Art. 3 Campi di gioco



1. Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Per quanto riguarda i campionati locali, possono essere considerati omologati campi a piena discrezione dell'ente territoriale competente. Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.
2. Queste condizioni non costituiscono motivo di mancata omologazione del campo di gioco:
  - a. presenza semicirconferenze tratteggiate;
  - b. mancata tracciatura del cerchio centrale;
  - c. mancata tracciatura delle aree delle panchine;
  - d. mancanza di quattordici posti nelle aree delle panchine;
  - e. linee delle rimesse (possono essere eventualmente indicate con del nastro adesivo e prendendo approssimativamente come riferimento le tangenti dell'area del tiro da tre parallele alle linee di fondo);
  - f. mancata tracciatura dei semicerchi di no-sfondamento;
  - g. tracciature relative alle vecchie regole dei campi di gioco (area da tre più piccola e area dei tre secondi trapezoidale).
3. Il cronometro di gara e il cronometro aggiuntivo per la misurazione delle sospensioni può essere di tipo "da tavolo". In mancanza di un cronometro dedicato, eccezionalmente la funzione può essere espletata anche attraverso qualsiasi

altro tipo di cronometro (orologio, cellulare, etc.). È sufficiente un unico segnale acustico per segnalare il termine del tempo di gioco e/o delle sospensioni (è ammesso anche il fischiotto).

4. Non deve essere applicata la regola relativa all'area del "no sfondamento", anche se tracciata.
5. Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.
6. Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto. Costituiscono parte integrante del campo di gioco tutte le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.
7. Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.



#### **Art. 4 Tempo di attesa e di gioco**

1. Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.
2. Se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere 5 (cinque) giocatori pronti a giocare, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli Arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.
3. Eventuali squadre in ritardo perderanno il diritto al riscaldamento.
4. L'intervallo pre-gara inizia 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara.
5. Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.
6. In caso di gare di "andata e ritorno" con differenza canestri (o situazioni equiparabili, fatto salvo quanto diversamente specificato dai regolamenti della manifestazione - eg. "gara conclusiva"), verranno disputati tempi supplementari esclusivamente nella gara di ritorno ed in caso di parità di differenza canestri calcolato sui due incontri. Pertanto ognuna delle due gare (ma non entrambe) potrà terminare in parità.
7. Per l'attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi di gioco.



#### **ATTENZIONE!**

I Comitati possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa e/o degli intervalli comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

## **Art. 5 Abbigliamento degli atleti**



1. Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale (secondo quanto disposto dall'Art. 43 N.A.S. Abbigliamento delle squadre).
2. L'utilizzo di pantaloncini/calzettoni/sottomaglie/scaldamuscoli non della stessa foggia o colore non è condizione ostativa a prendere parte alla gara, purché i giocatori di entrambe le squadre siano immediatamente e chiaramente distinguibili. Stesso discorso vale per i pantaloncini sotto/sopra al ginocchio.
3. È consentito omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte delle maglie: è necessario che il numero posto sulla schiena del giocatore sia chiaramente leggibile.
4. È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa arrecare danno ai giocatori durante il gioco.

## **Art. 6 Partecipanti alla gara**



1. Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.
2. La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Dei giocatori va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
3. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
4. Eventuali correzioni alla distinta saranno ammesse solo fino all'inizio dell'incontro (palla a due).
5. Un tesserato regolarmente iscritto a referto potrà prendere parte all'incontro in qualsiasi momento.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
7. È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore, un Vice-Allenatore e un Capitano, che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di Allenatore o di Vice-Allenatore può essere ricoperto anche dal Capitano.
8. È consentita per ciascuna delle due società, l'iscrizione in lista di un dirigente accompagnatore, purché regolarmente tesserato. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra. Non è consentito iscrivere a referto il c.d. "secondo dirigente". Inoltre, il dirigente accompagnatore della Società ospitante svolgerà le funzioni proprie del dirigente addetto agli arbitri.
9. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore.
10. Dieci minuti prima dell'inizio della gara, l'allenatore deve comunicare il quin-

tetto iniziale e confermare la propria decisione con una firma posta sul referto di gara accanto alla lista dei giocatori. Il primo allenatore a dover adempiere a quest'obbligo sarà quello della squadra di casa (o della squadra prima iscritta a referto).

11. Secondo quanto previsto dal regolamento tecnico possono essere assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. Resta valido il principio che il potere disciplinare degli arbitri decorre dall'intervallo pre-gara. Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.
12. Nei casi in cui è necessario discriminare il "prendere parte" ad una gara di un giocatore, si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e/o di coppa ufficiale e non la semplice iscrizione a referto.



#### **ATTENZIONE!**

**I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 10.**

### **Art. 7 Persone ammesse nel campo di gara**



1. Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara.
2. All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. È consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale.
3. È consentita inoltre la presenza al tavolo di un commissario di campo e/o di un osservatore arbitrale.
4. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
5. Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara.
6. Solo l'allenatore o il vice-allenatore possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

### **Art. 8 Palloni per la gara**



1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
4. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a. se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
- b. se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- c. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

### **Art. 9 Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società**



1. La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.
2. Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli devono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.
3. In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.
4. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
5. Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco e non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
6. Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.
7. In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.
8. Qualora gli Ufficiali di campo venissero designati dall'Organo competente, i tesserati designati dalle squadre si asterranno dallo svolgere la funzione per la quale erano stati indicati dalla propria Società; sosterranno comunque nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara chiedere la loro collaborazione.

### **Art. 10 Arbitri**



1. Nel CSI è consentito l'arbitraggio in singolo, in doppio (secondo la meccanica classica) o in triplo (secondo la meccanica semplificata prevista dal CSI).

### **Art. 11 Sostituzione di uno degli arbitri**



1. Qualora uno degli arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro o gli arbitri continueranno la direzione della gara.
2. Qualora l'arbitro si riprendesse, nel caso in cui non sia stato sostituito, potrà di nuovo prendere parte all'incontro.
3. Qualora tutti gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.
4. I regolamenti di manifestazione (in particolar modo quelli relativi a concentramenti e/o finali) potranno prevedere modalità per la sostituzione di uno o più arbitri in caso di assenza o di infortunio e/o l'utilizzo dell'arbitro stand-by. Generalmente, l'arbitro stand by dovrà essere pronto in divisa nei pressi del tavolo degli ufficiali di campo.
5. Nel caso in cui l'arbitro non sia presente sull'impianto di gioco fin dall'inizio della partita occorrerà l'accordo scritto tra le due società per la sua sostituzione.
6. In ogni caso, va privilegiata la disputa della gara con la miglior combinazione arbitri e ufficiali di campo possibile, sempre e comunque in ogni caso e con l'applicazione del buon senso.

### **Art. 12 Il referto**



1. Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2. Qualora non fosse reperibile un referto di gara ufficiale sarà possibile disputare la gara utilizzando un foglio di carta adeguatamente predisposto.
3. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.
4. Il referto va compilato in triplice copia che deve essere sottoscritto a inizio gara dai due allenatori (per confermare gli elenchi e il quintetto iniziale) e al termine della gara dagli ufficiali di campo e dagli arbitri.
5. Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei due allenatori; tratterà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Giudice Sportivo di merito.

### **Art. 13 Ventiquattro secondi**



1. Non è previsto l'utilizzo dell'apparecchiatura dei ventiquattro secondi. Ogniqualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo riprende un nuovo periodo di 24". Il conteggio dei 24" è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine dell'azione e li scandiranno con l'apposita segnalazione.
2. L'Ente organizzatore della manifestazione potrà prevedere l'applicazione della regola FIBA, fatta salva la presenza sia della relativa attrezzatura specifica e dell'ufficiale di campo dedicato. Eventuali disposizioni in merito dovranno essere di volta in volta emesse dall'Ente organizzatore stesso tramite pubblicazione nel Comunicato Ufficiale (anche in merito all'eventuale azzeramento a 24" o a 14").

## **Art. 14 Norme di comportamento**



1. Tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti ci deve essere un comportamento corretto e mai offensivo. Lo stesso discorso vale con avversari, arbitri, staff, pubblico, etc. etc.
2. Ogni richiamo ufficiale deve essere comunicato anche all'allenatore e si applicherà a tutti i componenti della squadra stessa, per il resto della partita in caso di azioni simili.
3. Oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, un fallo tecnico include anche
  - a. rivolgersi in modo irrispettoso ai compagni di squadra e/o al personale al seguito della squadra;
  - b. usare un linguaggio o fare gesti scorretti o contrari alla pubblica decenza, alla morale o comunque offensivi, anche nei confronti dell'Associazione.

## **Art. 15 Fallo tecnico da espulsione temporanea**



1. Viene introdotto il "fallo tecnico da espulsione temporanea".
2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l'intero periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un'espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.
3. Verrà registrato a referto come "TD", "CD" o "BD" in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo "T", "C" o "B".
4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso.
5. La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l'esclusione de "per il resto della gara" che diventa "per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo".
6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un "fallo tecnico da espulsione temporanea" tenga un comportamento all'interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un "fallo da espulsione" e non con un ulteriore "fallo tecnico da espulsione temporanea".
7. Per quanto riguarda gli automatismi all'interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.
8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un'espulsione temporanea.

## **Art. 16 Linguaggio blasfemo**



1. Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà sanzionato con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.
2. Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l'arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l'allenatore con un fallo tecnico di tipo "B" e non di tipo "BD".

## Art. 17 Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari

1. Ogni fallo tecnico di tipo “T” o C” comporterà un’ammonizione per il tesserato interessato. Le ammonizioni comminate per falli di tipo “T”, “C” o “U” non verranno conteggiate nella coppa disciplina in quanto varranno le rispettive penalizzazioni conteggiate come “Fallo antisportivo - Fallo tecnico”. Pertanto ogni singolo fallo tecnico e/o antisportivo verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa disciplina. Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo “TD”, “CD”, “BD”.
2. Per quanto riguarda i falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per falli tecnici commessi dal personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
  - a. qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo “T” e “C” (analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea);
  - b. qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali.
3. L’espulsione per somma di due falli antisportivi all’interno della stessa gara comporterà un’ammonizione per il tesserato interessato. Un solo fallo antisportivo all’interno della stessa gara non comporterà alcun provvedimento automatico.
4. L’espulsione di un giocatore per somma di due falli tecnici di tipo “T” all’interno della stessa gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
5. L’espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo “C” all’interno della stessa gara comporterà un’ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
6. I falli tecnici di tipo “B” seguono la regola apposta per il conteggio delle ammonizioni: pertanto l’espulsione per somma di 3 falli tecnici di tipo “B” potrebbe non comportare nessuna ammonizione per l’allenatore espulso.
7. Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati, comporterà un’ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per chiarezza, varrà come due falli tecnici). Ovvero, ad esempio, un’espulsione per somma di falli tecnici “T” + “TD” oppure “C” + “CD” comporterà un totale di tre ammonizioni e non due (come nel caso indicato dal comma 4 non vi è alcuna squalifica automatica per l’espulsione, si considerano solo le ammonizioni e non si procederà come da comma 9). Analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo “BD”.
8. Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell’organo giudicante.  
ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda ammonizione).
9. Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara anche senza provvedimento dell’organo giudicante (il tesserato si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). Eventuali falli tecnici di tipo “B” registrati a referto per espulsione del personale di squadra

in panchina non verranno automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.

10. Espulsione per situazione per rissa (F, R.T. Art. 39): attendere l'eventuale provvedimento dell'organo giudicante.
11. Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto di gara, inclusi i falli tecnici ed antisportivi sanzionati (anche per l'accurata compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in maniera chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari.

### **Art. 18 Tesserati espulsi e/o squalificati**



1. Deve essere concessa tolleranza ad un tesserato espulso che si posizioni in tribuna a patto che egli mantenga un comportamento impeccabile e non si renda partecipe di comportamenti non regolamentari. In caso contrario, gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
2. Se una persona (giocatore, allenatore, vice, dirigente, tifoso,...) espulsa e/o squalificato e/o non iscritto a referto e/o non tesserato svolge funzioni proprie dell'allenatore (con una chiara influenza sulla gara), gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
3. I giocatori (e tutti coloro che sono iscritti a referto) sono comunque tenuti a disputare le sospensioni presso la propria panchina e a conferire solo con altre persone iscritte a referto. In caso contrario, al primo episodio di procederà ad un richiamo ufficiale. Dal secondo episodio in poi si procederà con un fallo tecnico alla panchina.

### **Art. 19 Difesa individuale obbligatoria**



1. Per le categorie per le quali i Regolamenti locali prevedano l'obbligo di adottare la difesa individuale, il bonus dei falli di squadra è esteso da 4 a 5 falli per periodo.
2. Inoltre, qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti:
  - a. richiamo verbale dell'allenatore, la prima volta;
  - b. fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta;
  - c. fallo tecnico "alla panchina", la terza volta;
  - d. fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore (se non già allontanato per altri motivi), la quarta volta.
3. Se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente la gara (o proseguirla pro-forma con l'accordo dell'allenatore della squadra avversaria) e la Società in difetto sarà considerata rinunciataria alla stessa.
4. È ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica.

### **Art. 20. Risultato tecnico e ripetizione di una gara**



1. Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
2. Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di

uno degli errori che il Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.

3. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20 (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico nel caso di “Gara persa per inferiorità numerica”).
4. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

### **Art. 21 Modalità per la compilazione delle classifiche**



1. Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
  - 3 punti per ogni gara vinta;
  - 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
  - 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
  - 0 punti per ogni gara persa.



#### **ATTENZIONE!**

Nelle gare dell'attività a progetto potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

### **Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa**



1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
  - a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
  - b. maggior numero di vittorie totali;
  - c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
  - a. maggior numero di vittorie totali;
  - b. quoziente canestri;
  - c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

### **Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**



1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a. media punti (punti fatti/partite disputate);
  - b. media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate);
  - c. media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
  - d. media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
  - e. media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
  - f. sorteggio.

### **Art. 24 Normativa specifica per “Little Match”**



1. Nel caso in cui siano previsti in una manifestazione modalità di “little match” verranno applicate le seguenti variazioni:
  - a. due periodi da 10 oppure 8 minuti l’uno (eventuali supplementari da 3 minuti);
  - b. limite falli personali: 3;
  - c. cambio campo tra i due periodi;
  - d. sospensioni: 1 nel primo periodo, 2 nel secondo;
  - e. il secondo periodo verrà considerato come un quarto periodo (tempo fermo su canestro negli ultimi due minuti, regole sui time out negli ultimi due minuti, etc. etc.).

### **Art. 25 Normativa specifica per Under 14**



1. Non sono da considerarsi valide le norme specifiche FIP ma solo quelle riportate in questo regolamento.
2. Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.).
3. Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.

## **Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP**



1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che:
  - a. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
  - b. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).
2. Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività del CSI. E' vietata per le Serie superiori.
3. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.
5. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
6. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

